



Documento di seduta

A9-0110/2024

15.3.2024

RELAZIONE

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo
Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022
(2023/2183(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Joachim Kuhs

INDICE

	Pagina
1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	6
3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	9
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	22
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	27
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	28

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discharge per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022 (2023/2183(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022 (COM(2023)0392 – C9-0302/2023),
- viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2023)0392),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022, corredata delle risposte della Commissione¹,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni², presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2022 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le raccomandazioni del Consiglio, del 22 febbraio 2024, sul discharge da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024, 00000/2024 – C9-0000/2024, 00000/2024 – C9-0000/2024, 00000/2024 – C9-0000/2024),
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discharge per l'esercizio 2021 (COM(2023)384),
- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000³ e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010⁴,
- vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")⁵,
- vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)⁶,

¹ GU C, C/2023/103, 4.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/103/oj>.

² GU C, C/2023/109, 12.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/103/oj>.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁴ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁵ GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

⁶ GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6.

- visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE⁷,
- visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE⁸,
- visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁹,
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE¹⁰,
- visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo¹¹,
- visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo¹²,
- visto l'articolo 48 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo¹³,
- visto l'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323¹⁴,
- visti l'articolo 99, l'articolo 100, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,

⁷ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁸ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

¹⁰ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

¹¹ GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1.

¹² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

¹³ GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

¹⁴ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

- visto il parere della commissione per lo sviluppo,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0110/2024),
- 1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022;
- 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
- 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2022 (2023/2183(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022 (COM(2023)0392 – C9-0302/2023),
- viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2023)0392),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022, corredata delle risposte della Commissione¹,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni², presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2022 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le raccomandazioni del Consiglio, del 22 febbraio 2024, sul disarcico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024, 00000/2024 – C9-0000/2024, 00000/2024 – C9-0000/2024, 00000/2024 – C9-0000/2024),
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al disarcico per l'esercizio 2021 (COM(2023)384),
- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000³ e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010⁴,
- vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")⁵,
- vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)⁶,
- visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei

¹ GU C, C/2023/103, 4.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/103/oj>.

² GU C, C/2023/109, 12.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/103/oj>.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁴ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁵ GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

⁶ GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6.

governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE⁷,

- visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE⁸,
- visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁹,
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE¹⁰,
- visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo¹¹,
- visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo¹²,
- visto l'articolo 48 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo¹³,
- visto l'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323¹⁴,
- visti l'articolo 99, l'articolo 100, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per lo sviluppo,

⁷ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁸ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

¹⁰ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

¹¹ GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1.

¹² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

¹³ GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

¹⁴ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0110/2024),
- 1. approva la chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2022;
- 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022 (2023/2183(DEC))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022,
 - vista la relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti europea,
 - visti l'articolo 99, l'articolo 100, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per lo sviluppo,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0110/2024),
- A. considerando che la cooperazione allo sviluppo dell'Unione, di cui agli articoli da 208 a 211 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, opera in un contesto globale, definito dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ("agenda 2030") e dai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);
- B. considerando che l'Unione europea intrattiene rapporti di cooperazione con numerosi paesi in via di sviluppo, il cui obiettivo primario è promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale, allo scopo principale di ridurre e debellare la povertà nel lungo periodo, fornendo ai paesi beneficiari aiuti allo sviluppo e assistenza tecnica;
- C. considerando che, dal 1959 e fino al 2020, i Fondi europei di sviluppo (FES) hanno fornito aiuti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM); che il quadro che disciplina le relazioni dell'Unione con i paesi ACP e i PTOM era un accordo di partenariato firmato a Cotonou ("accordo di Cotonou") il 23 giugno 2000 per un periodo di 20 anni, in seguito temporaneamente prorogato; che l'accordo di Samoa è stato firmato il 15 novembre 2023;
- D. considerando che l'undicesimo FES è giunto alla fase finale con l'applicazione della clausola di caducità, che ha acquistato efficacia il 31 dicembre 2020; che, tuttavia, fino al 31 dicembre 2023 saranno ancora conclusi contratti specifici per le convenzioni di finanziamento esistenti, e l'attuazione dei progetti in corso finanziati dal FES proseguirà fino al loro completamento finale;
- E. considerando che per il QFP 2021-2027, gli aiuti erogati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai paesi ACP sono integrati nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), mentre quelli erogati agli PTOM sono incorporati nella decisione sull'associazione d'oltremare, che include anche la Groenlandia;

- F. considerando che il nono, decimo e undicesimo FES non erano integrati nel bilancio generale dell'UE e continuano a essere attuati in maniera distinta e a costituire l'oggetto di relazioni separate fino alla loro chiusura;
- G. considerando che i FES sono gestiti quasi interamente dalla direzione generale della Commissione per i Partenariati internazionali (DG INTPA)¹ e che una piccola percentuale (5 %) della spesa del FES 2022 è gestita dalla direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO);
- H. considerando che la cooperazione allo sviluppo sta evolvendo da un più tradizionale modello donatore-beneficiario al conferimento di maggiore attenzione agli interessi reciproci, includendo non solo i settori sociali ma anche gli investimenti sostenibili, il commercio e lo sviluppo di settori economici ad alto valore aggiunto, nonché ai partenariati internazionali per affrontare le sfide globali; che, a norma del TFUE, l'obiettivo principale della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà;
- I. considerando che, grazie all'approccio Team Europa, l'Unione collabora con gli Stati membri sul campo, con i beneficiari locali e con gli altri donatori ai fini di un impatto tangibile e un cambiamento trasformativo nei paesi partner;

Esecuzione del bilancio

1. rileva che, nel 2022, l'esecuzione finanziaria del decimo e undicesimo FES (impegni specifici: 853 milioni di EUR; pagamenti: 2 386 milioni di EUR) è stata caratterizzata dalla decisione UE 2022/1223 del Consiglio di riutilizzare 600 milioni di EUR di fondi disimpegnati del decimo e undicesimo FES;
2. prende atto della decisione del Consiglio che prevede lo stanziamento di 600 milioni di EUR provenienti dai fondi disimpegnati da progetti a titolo del decimo e dell'undicesimo FES al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia; ritiene che, in considerazione della situazione eccezionalmente drammatica della sicurezza alimentare nei paesi ACP, tali fondi debbano essere integrati da misure adeguate volte a rafforzare l'autonomia alimentare delle comunità locali;
3. osserva che nel 2022 l'attuazione del FES ha contribuito a migliorare l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari, l'accesso all'energia elettrica, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la protezione dell'ambiente, le strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e gli ecosistemi naturali, la salute, l'istruzione e l'imprenditorialità/occupabilità;
4. osserva che, in termini di pagamenti nel 2022, il FES rappresenta il 33,2 % del portafoglio della DG INTPA, che ammontava a 2 452 milioni di EUR (vale a dire il 98,08 % dell'obiettivo annuale); rileva che i pagamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) sono ammontati a 461 milioni di EUR; osserva che, poiché la clausola di decadenza dell'undicesimo FES è giunta a scadenza il 31 dicembre 2020, nel

¹ La DG DEVCO è diventata DG INTPA nel gennaio 2021.

2022 non sono stati assunti nuovi impegni, ad eccezione degli impegni dei fondi derivanti dal riutilizzo della riserva del decimo e undicesimo FES ai sensi della decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio, per quanto riguarda le misure speciali per la risposta dell'Unione alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP); rileva che i pagamenti della BEI inerenti il Fondo investimenti ACP sono ammontati a 400 milioni di EUR;

5. sottolinea l'importanza dell'approccio Team Europa ai fini dell'efficacia e della visibilità dell'assistenza dell'Unione e accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di approfondire il coordinamento con gli Stati membri e sfruttare al meglio le loro competenze esistenti nei paesi partner, garantendo in tal modo un'Europa più forte nel mondo; prende atto delle iniziative regionali Team Europa sulla rotta migratoria del Mediterraneo occidentale, il cui gruppo di gestione comprende rappresentanti della DG NEAR e della DG INTPA, garantendo la coerenza dell'azione e l'uso ottimale delle risorse finanziarie;
6. sottolinea che il 60 % dei contratti è stato chiuso nell'ambito dell'undicesimo FES e che la Commissione dovrebbe completare la chiusura del nono FES nel 2024; prende atto dei progressi compiuti nella chiusura del decimo FES, con la chiusura del 95,2 % dei contratti;
7. prende atto degli sforzi compiuti dalla DG INTPA per ridurre i vecchi prefinanziamenti e i vecchi impegni inutilizzati, con un obiettivo, rispettivamente, del 40 % e del 35 %; osserva che la DG INTPA è andata oltre l'obiettivo riducendo del 54,31 % i vecchi prefinanziamenti a titolo dei FES e del 52,51 % i vecchi impegni inutilizzati a titolo dei FES e dell'intero ambito di sua competenza; osserva che, per quanto riguarda gli impegni inutilizzati, ha raggiunto l'obiettivo del 35 % per i FES, registrando il 36,83 %;
8. rileva tuttavia che, secondo la relazione della Corte dei conti (la "Corte"), l'ICP della DG INTPA sulla riduzione dei vecchi prefinanziamenti non tiene conto del numero di anni durante i quali ogni operazione di prefinanziamento è rimasta in sospeso, pertanto la Corte ritiene che il conseguimento del valore-obiettivo relativo a questo ICP non lasci trasparire le difficoltà incontrate nel liquidare operazioni di prefinanziamento più vecchie, alcune delle quali erano in sospeso anche da 12 anni; prende atto della risposta della Commissione secondo cui, per quanto riguarda l'invecchiamento delle fatture aperte e dei prefinanziamenti che non sono stati liquidati per un periodo di fino a 12 anni, la maggior parte di questi vecchi prefinanziamenti è legata a contenziosi; invita la Commissione a continuare a riferire al Parlamento in merito a tali contenziosi, come già fatto a seguito della raccomandazione n. 2015/PAR/0463 del Parlamento²; osserva inoltre che, al fine di ridurre i vecchi prefinanziamenti e far fronte all'invecchiamento delle fatture, la Commissione ha già messo in atto controlli annuali, con il 93 % dei pagamenti a titolo del FES effettuati in tempo utile nel 2022, utilizza un quadro operativo di gestione del portafoglio (aggiornato nell'ottobre 2023) che consente al personale di monitorare l'invecchiamento dei prefinanziamenti e di dare seguito alle fatture scadute da lungo tempo, e adotta ulteriori azioni, tra cui campagne ad hoc, seminari e orientamenti;

² <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129482/2017-10-10-Draft%20EP%20Detailed%20replies%20FINAL.PDF>

9. rimarca che la DG INTPA ha raggiunto l'obiettivo di non avere più del 13 % dei vecchi contratti scaduti per il FES; osserva che ha ottenuto un risultato del 10,56 % per il FES e dell'8,39 % per il bilancio generale dell'UE;
10. segnala che nel 2022 l'importo degli impegni ancora da liquidare dei FES ha raggiunto il 12,6 %, pari a 8 250 milioni di EUR;

Impatto delle attività sui rendiconti finanziari

11. rileva che i prefinanziamenti hanno registrato una diminuzione di 239 milioni di EUR per lo più in ragione del minor numero di anticipi versati a causa della diminuzione dei contratti firmati (2 118 milioni di EUR nel 2021 rispetto agli 853 milioni di EUR nel 2022) e che, di conseguenza, la tesoreria e gli equivalenti di tesoreria sono cresciuti di 34 milioni di EUR a seguito della diminuzione dei prefinanziamenti e di altri pagamenti;
12. prende atto dell'aumento di 123 milioni di EUR di ratei passivi in conseguenza dell'accresciuto numero di contratti aperti a fine esercizio per i quali non sono state convalidate dichiarazioni di spesa alla fine dell'esercizio, il che ha reso necessaria una stima delle spese;
13. prende atto inoltre del calo complessivo di 74 milioni di EUR delle spese operative principalmente a seguito della liquidazione dei fondi fiduciari, che ha comportato un calo dei contributi necessari per coprire le loro spese, e che le spese relative agli aiuti di emergenza sono cresciute in quanto i fondi disimpegnati dal decimo e dall'undicesimo FES sono stati riutilizzati per contrastare gli effetti negativi della guerra in Ucraina;
14. sottolinea che, per quanto riguarda le incidenze del recesso del Regno Unito dall'Unione, la Corte ha constatato l'assenza di qualsiasi incidenza finanziaria da segnalare sui conti FES 2022 e che i conti FES al 31 dicembre 2022 riflettono correttamente la situazione del processo di recesso a tale data;

Affidabilità dei conti

15. rileva che la dotazione finanziaria del nono FES (2000-2007) è ammontata ad appena 13,8 miliardi di EUR, quella del decimo FES (2008-2013) è pressoché raddoppiata passando a 22,7 miliardi di EUR e quella dell'undicesimo FES all'elevato importo di 30,5 miliardi di EUR, di cui 29,1 miliardi di EUR sono stati destinati ai paesi ACP, 0,4 miliardi di EUR ai PTOM e 1 miliardo di EUR alla copertura dei costi amministrativi;
16. prende atto dell'annuncio della Commissione di chiudere l'ottavo FES nell'ottobre 2021; sottolinea che, nei conti annuali del FES per l'esercizio 2022, la Commissione ha indicato che tutte le attività dell'ottavo FES sono state ultimate e che tutti i contratti e le decisioni finanziarie sono stati chiusi nei conti del FES e che i restanti ordini di riscossione aperti sono stati trasferiti al nono FES; rileva tuttavia che le informazioni finanziarie relative all'ottavo FES figuravano ancora nei conti mentre alcuni saldi dell'ottavo FES risultavano ancora aperti nel 2022. osserva che la chiusura operativa dell'ottavo FES ha avuto luogo come previsto nel 2021 e che la chiusura contabile

completa dell'ottavo FES è in sospenso a causa degli ordini di recupero in corso;

17. rileva che la Corte, nella sua relazione annuale sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo FES per l'esercizio 2022, constata che i conti per l'esercizio finanziario che si chiude il 31 dicembre 2022 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dei FES, i risultati delle loro operazioni, i loro flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1877³ del Consiglio (regolamento finanziario del FES) e alle norme contabili per il servizio pubblico;

Legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti

18. constata che, a giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2022 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
19. rileva che l'esecuzione dei Fondi europei di sviluppo (FES) concerne i paesi che si trovano ad affrontare gli effetti aggravanti del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'insicurezza alimentare e che risentono delle conseguenze della pandemia di COVID-19, della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia in Ucraina, nonché dell'aumento del debito e delle crisi e dei conflitti nuovi e dimenticati che generano crescenti disuguaglianze e povertà; insiste, pertanto, sul fatto che i restanti progetti a titolo dei FES dovrebbero concentrarsi sui progressi dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ribadisce che la sicurezza, i partenariati reciprocamente vantaggiosi e la cooperazione internazionale sono condizioni fondamentali affinché il mondo compia progressi sugli OSS verso il 2030 e oltre;
20. ribadisce la propria preoccupazione per le numerose ragioni possibili del susseguirsi di pareri negativi della Corte sulla legittimità e regolarità delle spese, dovuti al fatto che le spese accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sono inficiate da errori in misura rilevante; rimarca nel contempo che il contesto in cui si svolge l'attuazione del FES è rischioso, complesso e in rapida evoluzione, oltre a presentare una notevole diversità in termini di dispersione geografica, entità incaricate dell'esecuzione e paesi partner, come pure di metodi di erogazione dell'assistenza;
21. rileva che ai fini dell'audit della regolarità delle operazioni, la Corte ne ha esaminato un campione di 140 che rappresenta l'intera gamma di spese sostenute nell'ambito del FES; rileva inoltre che il campione comprendeva 27 operazioni relative al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, 98 operazioni autorizzate da 20 delegazioni dell'UE⁴ e 15 pagamenti approvati dai servizi centrali della Commissione;
22. constata con preoccupazione che delle 140 operazioni esaminate, 57 (40,7 %) erano inficiate da errori, rispetto alle 54 (38,8 %) del 2021 per lo stesso numero di operazioni; insiste inoltre sul fatto che la Corte ha quantificato 48 errori (43 nel 2021), sulla base

³ Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).

⁴ Benin, Botswana, Burkina Faso, Gibuti, Etiopia, Figi, Gabon, Sao Tomé e Principe, Guinea-Bissau, Haiti, Costa d'Avorio, Liberia, Madagascar, Malawi, Nigeria, Tanzania, Gambia, Togo, Uganda e Zimbabwe.

dei quali ha stimato un tasso di errore del 7,1 % per l'esercizio 2022 (4,6 % nel 2021);

23. rimarca con preoccupazione che, per tipologia di errori, il tasso di errore stimato nell'esercizio finanziario 2022 relativo alle spese non sostenute è stato del 51 % (14,9 % nel 2021), alle spese non ammissibili del 24 % (38,6 % nel 2021), alla grave inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici del 16 % (14,6 % nel 2021), all'assenza di documenti giustificativi essenziali del 7 % (23,3 % nel 2021) e ad altri tipi di errori del 2 % (8,6 % nel 2021); prende atto della risposta della Commissione secondo cui la maggior parte degli errori che avrebbero potuto essere evitati riguarda la liquidazione in eccesso (spese non sostenute), il che è dovuto all'insufficiente rendicontazione finanziaria fornita dai partner esecutivi nell'ambito della gestione indiretta e non incide sull'attuazione dei progetti;
24. prende atto della risposta della Commissione secondo cui nel 2022 circa il 50 % degli errori sommati era dovuto alla liquidazione in eccesso, prassi secondo la quale le spese non sostenute sono incluse nei conti come spese sostenute, e sono pertanto temporanee, in quanto non esisteranno più dopo le liquidazioni finali; prende atto inoltre delle misure adottate dalla Commissione per consentire un'identificazione più agevole delle spese sostenute e invita la Commissione a riferire all'autorità di scarico in merito agli effetti di tali azioni;
25. osserva che nel 2022 i controlli ex ante della DG INTPA hanno impedito il pagamento di un importo totale di 167,94 milioni di EUR di spese non ammissibili, pari al 2,91 % dell'importo totale fatturato e al di sopra del parametro di riferimento fissato dalla DG INTPA per l'indicatore in parola (2 %) e superiore al risultato del 2021 (2,62 %); incoraggia la Commissione a migliorare ulteriormente i sistemi di controllo;
26. esprime preoccupazione per il fatto che l'ordinatore nazionale del FES in Benin abbia aggiudicato un contratto a una società di consulenza per rafforzare la partecipazione della società civile nel paese, il che rappresenta una grave violazione delle norme in materia di appalti pubblici; osserva con preoccupazione che, secondo la Commissione, il comitato di valutazione ha utilizzato il proprio "potere discrezionale" per applicare un metodo di calcolo non sufficientemente documentato nella procedura; prende atto delle azioni intraprese dalla Commissione per far fronte alle carenze individuate nell'ambito di tale delegazione ed evitare problemi analoghi in altre delegazioni; rileva che il tasso di errore nella delegazione dell'UE in Benin rappresentava circa il 30 % dell'errore totale e che, se non se ne fosse tenuto conto, l'errore totale sarebbe risultato all'incirca del 4,7 % anziché del 7,1 %; ricorda che la trasparenza e la responsabilità sono essenziali per le ONG, che sono chiamate ad agire nel pieno rispetto delle norme finanziarie e dei valori dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei fondi europei, e insiste sul fatto che le ONG, in particolare quelle che operano nei paesi terzi, andrebbero sostenute in relazione ai loro sistemi di controllo e monitoraggio; ricorda che le ONG sono soggette allo stesso livello di controllo e indagine di qualunque altro beneficiario di fondi dell'UE;
27. rileva con preoccupazione che il tasso di errore stimato supera sistematicamente la soglia di rilevanza (2 %) e che, rispetto all'esercizio 2021, l'aumento del tasso di errore stimato è del 2,5 % rispetto all'aumento dello 0,8 % rilevato tra gli esercizi finanziari 2020 e 2021;

28. rimarca che nel 2022 la Commissione ha emesso 333 ordini di riscossione su 293 contratti, per un importo totale di 62,92 milioni di EUR;

Trasparenza ed efficacia dei sistemi di monitoraggio e di garanzia

29. prende atto dell'osservazione della Corte, secondo cui nel 2022 la Commissione e i suoi partner attuatori hanno commesso più errori nelle operazioni relative ai programmi a preventivo, alle sovvenzioni e agli accordi di contributo e di delega stipulati con i paesi beneficiari, le organizzazioni internazionali e le agenzie degli Stati membri che non in quelle relative ad altre forme di sostegno (riguardanti, ad esempio, gli appalti di opere, forniture e servizi); rimarca, inoltre, che delle 99 operazioni di tale tipo esaminate dalla Corte, 46 contenevano errori quantificabili, pari all'86 % del tasso di errore stimato; rileva che la DG INTPA sta attualmente riesaminando la propria strategia di controllo, compresi gli obblighi di rendicontazione, e sta prendendo in esame potenziali misure correttive; chiede alla Commissione di informare l'autorità di scarico in merito alla sua strategia di controllo riveduta;
30. rileva con preoccupazione che, in base alla relazione della Corte, in 23 casi di errori quantificabili e in otto casi di errori non quantificabili la Commissione disponeva di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e rettificare l'errore prima di accettare la spesa; rileva inoltre che, secondo la valutazione della Corte, se la Commissione avesse utilizzato correttamente tutte le informazioni a sua disposizione, il tasso di errore stimato sarebbe stato inferiore di 5,5 punti percentuali rispetto ai 2,4 punti percentuali in meno nel 2021; prende atto della risposta della Commissione secondo cui la maggior parte degli errori che avrebbero potuto essere evitati è dovuta all'insufficiente rendicontazione finanziaria fornita dai partner esecutivi nell'ambito della gestione indiretta; prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione a rivedere la propria strategia di controllo, tra cui gli obblighi di rendicontazione, e la invita a riferire in merito alle misure correttive adottate;
31. rileva che, in base alla relazione della Corte, 22 operazioni inficiate da errori quantificabili, che hanno contribuito per 2,3 punti percentuali al tasso di errore stimato, sono state sottoposte ad audit o a una verifica delle spese; rileva inoltre che il sistema di controllo della DG INTPA si basa su controlli ex ante e che le informazioni fornite nelle relazioni di audit/verifica che descrivono il lavoro effettivamente svolto non hanno permesso alla Corte di valutare se gli errori avrebbero potuto essere individuati e corretti durante tali controlli ex ante, in quanto le relazioni non coprono il 100 % della spesa dichiarata, né forniscono dettagli sufficienti per confermare se le voci in cui la Corte ha individuato errori siano state oggetto dei controlli ex ante; osserva, a tale proposito, che la Commissione aggiorna regolarmente il capitolato d'oneri per le verifiche di spesa, ai fini di una maggiore completezza e chiarezza delle relazioni; invita la Commissione a riferire all'autorità di scarico in merito ai miglioramenti conseguiti
32. sottolinea che la Corte ha individuato due settori di spesa in cui le operazioni sono meno soggette a errori grazie a determinate condizioni di pagamento: a) sostegno al bilancio e b) progetti finanziati da più donatori realizzati da organizzazioni internazionali e soggetti all'"approccio nozionale"; rileva che nel 2022, la Corte ha controllato due operazioni di sostegno al bilancio e otto progetti gestiti da organizzazioni internazionali, ai quali è stato applicato l'approccio nozionale;

33. sottolinea il ruolo dei partner esecutivi locali e la necessità di garantire il loro sostegno e lo sviluppo di capacità; rileva che, con la graduale eliminazione dei progetti del FES, dovrebbero essere mantenute le conoscenze tecniche locali in materia di gestione dei fondi dell'Unione, onde utilizzarle per progetti nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale; sottolinea che i progetti dell'UE dovrebbero essere soggetti a valutazione, monitoraggio e rendicontazione, al fine di determinarne l'efficacia ed evitare effetti negativi indesiderati;
34. è preoccupato per il fatto che, come già in passato, alcune organizzazioni hanno fornito soltanto un accesso limitato ai documenti (ad esempio, in formato di sola lettura), il che ha ostacolato la pianificazione, l'esecuzione e il controllo della qualità dell'audit della Corte e ha provocato ritardi; rileva che le questioni relative al controllo sono state discusse in varie occasioni con gli organismi delle Nazioni Unite e la Banca mondiale, anche nel contesto delle riunioni congiunte dei gruppi tecnici di riferimento e del gruppo di lavoro annuale AQFA UE-ONU, e che sono stati costituiti gruppi tecnici congiunti per discutere regolarmente di questioni di audit e controllo; rileva inoltre che la Commissione sta collaborando con le organizzazioni internazionali interessate e ha moltiplicato le comunicazioni con tali organizzazioni riguardo all'accesso ai documenti da parte della Corte dei conti; incoraggia la Commissione a intensificare tali sforzi;
35. rimarca che il decimo studio sul tasso di errore residuo (TER) della DG INTPA, condotto da un contraente esterno per suo conto nel 2022, ha stimato che il tasso di errore residuo complessivo è risultato inferiore alla soglia di rilevanza del 2 % fissata dalla Commissione per il settimo anno consecutivo: 1,15 % (1,14 % nel 2021);
36. insiste sul fatto che, secondo la valutazione della Corte, lo studio sul TER non costituisce un incarico di assurance o un audit ed è basato sulla metodologia e sul manuale per la stima del TER fornito dalla DG INTPA; prende atto dei chiarimenti della DG INTPA, secondo cui lo studio sul TER va inteso come un indicatore chiave dell'incidenza finanziaria prevista degli errori residui, misurando cioè il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e dimostrando pertanto la capacità correttiva della Commissione; insiste sul fatto che, come negli anni precedenti, la Corte ha riscontrato limiti nello studio; rimarca che la Corte, riesaminando il metodo di calcolo utilizzato nello studio sul TER del 2022, ha ritenuto che il TER fosse sottostimato e che il calcolo della Corte ha ottenuto un TER dell'1,35 %; prende atto altresì del parere della Corte, come già in passato, secondo cui la metodologia relativa al TER permette al contraente di basarsi interamente sui risultati dei controlli di gestione della DG INTPA e che fare affidamento sul lavoro di altri revisori è contrario allo scopo di uno studio sul TER;
37. rileva che, a partire dal 2018, la DG INTPA ha notevolmente ridotto la portata delle riserve (ovvero la parte della spesa interessata) nelle relazioni annuali di attività (RAA) e che, analogamente, la relazione annuale di attività 2022 non esprime alcuna riserva; osserva che l'assenza di riserve nella RAA 2022 è, a giudizio della Corte, ingiustificata e riconducibile in parte alle limitazioni dello studio sul TER; prende atto della risposta della Commissione secondo cui l'assenza di riserve è giustificata dalla corretta attuazione della metodologia relativa al TER e delle istruzioni dei suoi servizi centrali;

38. prende atto delle stime della DG INTPA secondo cui l'importo globale a rischio ammonta, al momento del pagamento, a 83,3 milioni di EUR (ossia all'1,4 % della spesa 2022) e, al momento della chiusura, a 71,7 milioni di EUR; prende inoltre atto delle stime della DG INTPA, secondo cui dell'importo a rischio al momento del pagamento, 11,6 milioni di EUR (19 %) saranno rettificati grazie ai suoi controlli negli anni successivi (importo noto come "capacità correttiva");
39. rileva che il piano d'azione 2022 della DG INTPA volto a ovviare alle carenze individuate in materia di controllo e i rischi elevati prevede anche il miglioramento del seguito dato alle risultanze della Corte dei conti europea e del TER e che nel settembre 2022 sono state adottate nuove versioni del manuale e della metodologia sul TER per affrontare le questioni sollevate nelle precedenti osservazioni della Corte; prende atto della risposta della Commissione secondo cui le norme modificate evitano un'eccessiva dipendenza dal precedente lavoro di controllo, in quanto è ormai necessario monitorare i casi in cui è fatto affidamento sul lavoro di controllo precedente alla luce delle medie storiche; rimarca inoltre che la Commissione ha pienamente attuato la raccomandazione formulata dalla Corte dei conti nella relazione annuale 2020 di stabilire l'obbligo per il contraente incaricato dello studio sul TER di segnalare alla Commissione eventuali casi di sospetta frode a danno del bilancio dell'Unione rilevati durante il suo lavoro; deplora tuttavia che la Commissione non accetti la raccomandazione, inclusa nella relazione annuale della Corte per il 2022, di migliorare la metodologia relativa al TER e di verificarne la corretta applicazione, in quanto non considera necessario modificare la metodologia utilizzata per lo studio sul TER ai fini dell'estrapolazione di elementi di valore elevato;

Prevenzione, individuazione e correzione delle frodi

40. rimarca che, dal 2014, la DG INTPA ha elaborato e attuato la propria strategia antifrode sulla base della metodologia fornita dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che, dalla sua entrata in vigore, la strategia è stata aggiornata tre volte; osserva che la DG INTPA ha deciso di rinviare la valutazione intermedia della sua strategia antifrode (inizialmente prevista per il 2022) a causa di diversi audit e aggiornamenti in corso condotti dallo IAS, dalla Corte dei conti europea e dall'OLAF; osserva inoltre che la DG INTPA ha attuato il 90 % del piano d'azione di accompagnamento e che tutte le azioni sono state attuate entro i termini annunciati, oltre a esaminare con l'OLAF la possibilità di diffondere esempi anonimizzati di casi di frode in seno alla rete interna della Commissione, possibilità che è stata realizzata nel 2023;
41. rileva che la DG INTPA ha contribuito altresì alla strategia antifrode della Commissione e ha dato seguito alle raccomandazioni finanziarie formulate dall'OLAF nel periodo 2018-2022, il che ha comportato la chiusura del 24 % appena delle raccomandazioni finanziarie e il follow-up del 76 % delle raccomandazioni finanziarie; plaude ai risultati conseguiti nel corso del 2022, quali l'entrata in vigore di nuovi orientamenti interni sulla gestione delle informazioni inerenti alle frodi, il rafforzamento del sistema di nomina della rete antifrode della DG INTPA, l'avvio di attività di sensibilizzazione esterna nei confronti dei partner esecutivi e dei beneficiari della DG INTPA, il costante aggiornamento di tutte le pagine web, i manuali e le banche dati interni e la nota annuale destinata all'intero personale sulle norme deontologiche professionali, la prevenzione e l'individuazione delle frodi e le norme sulla divulgazione

delle informazioni;

42. osserva che, alla fine del 2022, la DG INTPA era a conoscenza di 24 indagini in corso ed è stata informata dall'OLAF della chiusura di 6 indagini con raccomandazioni finanziarie e/o amministrative, 7 senza raccomandazione, e del trasferimento di 2 casi alla Procura europea; rileva che la DG INTPA ha sistematicamente trasmesso all'OLAF tutti i casi di sospette frodi o irregolarità e ha seguito scrupolosamente tutte le raccomandazioni finanziarie notificate dall'OLAF;
43. osserva che il primo obiettivo prioritario della strategia antifrode della DG INTPA 2021-2024 consiste in una maggiore sensibilizzazione interna ed esterna alle questioni legate alle frodi, anche attraverso possibilità di formazione; deplora tuttavia il fatto che la Corte dei conti abbia riscontrato la mancanza di formazione alla prevenzione delle frodi nella sua missione presso quattro delegazioni (il personale non aveva ricevuto una formazione in materia di prevenzione delle frodi negli ultimi 5 anni);
44. si compiace del fatto che la DG INTPA abbia ottimizzato l'uso del sistema di individuazione precoce e di esclusione come strumento sanzionatorio delle frodi e abbia rafforzato le misure antifrode in materia di sostegno al bilancio;

Il sostegno dell'Unione al bilancio

45. rileva che i pagamenti per il sostegno al bilancio effettuati a titolo del FES nel 2022 sono ammontati a 105,2 milioni di EUR;
46. constata, a titolo di confronto, che l'Ucraina si è affermata come terza attività di sostegno al bilancio nel 2022, con quasi 800 milioni di EUR di operazioni in corso;
47. pone in evidenza che, nell'ultimo triennio, sono stati erogati, grazie al sostegno al bilancio dell'UE, pagamenti per un totale di 6 miliardi di EUR – 3 miliardi di EUR nel 2020, 1,2 miliardi di EUR nel 2021 e 1,8 miliardi di EUR nel 2022; rileva inoltre che il sostegno al bilancio ha rappresentato il 15 % dei pagamenti della Commissione nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI — Europa globale), dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), della decisione sull'associazione d'oltremare compresa la Groenlandia o degli strumenti precedenti;
48. rimarca che nel 2022 il vicinato europeo è diventato il principale beneficiario del sostegno al bilancio (38 %), seguito dall'Africa subsahariana (24 %), dall'Asia (18 %), dai Balcani occidentali (8 %), dall'America latina (6 %), dai Caraibi (2 %), dai paesi/territori d'oltremare (2 %) e dalla regione del Pacifico (2 %), e che, per tipo di contratto, i contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali superano i contratti di potenziamento istituzionale e di resilienza e i contratti relativi agli OSS, con il 74 % del valore del portafoglio, a fronte, rispettivamente, del 24,5 % e dell'1,5 %;
49. ricorda che l'audit della Corte sulla regolarità⁵ non può coprire gli eventi successivi al versamento del sostegno al bilancio da parte della Commissione al paese beneficiario, poiché tali fondi confluiscono da quel momento nelle risorse proprie del paese in

⁵ Relazione speciale 25/2019 della Corte dei conti europea: "La qualità dei dati per il sostegno al bilancio: debolezze in alcuni indicatori e nelle verifiche riguardanti il pagamento delle quote variabili";

questione;

50. rileva che nel 2022 i maggiori beneficiari dei pagamenti a titolo del FES sono stati il Mozambico, il Sudan e la Repubblica democratica del Congo, mentre i settori con i finanziamenti più elevati sono stati il governo e la società civile, l'agricoltura, l'energia e le infrastrutture e i servizi sociali; osserva che l'esecuzione del FES concerne i paesi che si trovano ad affrontare gli effetti aggravanti del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'insicurezza alimentare e che risentono delle conseguenze del crescente indebitamento, delle crisi umanitarie e dei conflitti nuovi e dimenticati che generano crescenti disuguaglianze e povertà; chiede che il FES sia soggetto a condizioni qualora vi siano prove di violazioni dei diritti umani e sia verificato rispetto ai casi di corruzione ed evasione fiscale;
51. chiede un maggiore coordinamento tra la Commissione, il SEAE e le delegazioni dell'UE per agevolare le discussioni e la cooperazione con i pertinenti attori locali sul campo, al fine di individuare i progetti che meglio rispondono agli obiettivi di efficacia dello sviluppo;
52. rimarca che gli attori locali non governativi sono partner che si trovano nella posizione ideale per erogare l'assistenza dell'UE alle persone in difficoltà, soprattutto nelle zone remote; sottolinea che un dialogo rafforzato dell'UE con tali organizzazioni potrebbe accelerare l'efficienza della cooperazione allo sviluppo;

Seguito dato al discarico per l'esercizio 2021

53. apprende dalla relazione di follow-up della Commissione sul discarico 2021 che è in atto la digitalizzazione dei controlli nell'azione esterna, al fine di adottare le prassi e gli strumenti istituzionali, e che l'imminente transizione verso gli audit elettronici istituzionali (eAudit) faciliterà il monitoraggio più sistematico e integrato delle risultanze e delle verifiche dei controlli, facilitando in tal modo un processo di follow-up più olistico;
54. rileva che nel 2023 sono riprese le formazioni congiunte con il personale delle Nazioni Unite, che la Commissione ha convenuto con l'ONU di istituire gruppi tecnici congiunti per discutere regolarmente di questioni di audit e controllo e che la Commissione continuerà ad adoperarsi per trovare soluzioni pratiche e a lungo termine a tali questioni;
55. rimarca che nel 2022 la DG INTPA ha valutato le risultanze sistemiche nelle verifiche di spesa delle azioni attuate da 20 organizzazioni internazionali che operano a livello mondiale e la cui gestione delle funzioni di audit è centralizzata, e che ha condiviso le sue risultanze, oltre ad aver proposto misure di attenuazione, con il personale competente della sede centrale e delle delegazioni nel gennaio 2023;
56. osserva che la Commissione e le sue istituzioni partner (tra cui le istituzioni di finanziamento allo sviluppo e le agenzie per lo sviluppo) collaborano attivamente con le organizzazioni locali del settore privato per discutere delle sfide e delle opportunità per migliorare l'accesso al credito mediante strumenti finanziari quali le operazioni di finanziamento misto, e che il dialogo politico si svolge nell'ambito di partenariati con i paesi partner attraverso le delegazioni dell'UE e i forum nazionali per gli investimenti;

sottolinea l'importanza della mobilitazione del settore privato per erogare i finanziamenti mancanti per lo sviluppo e conseguire gli OSS;

57. accoglie con favore la strategia Global Gateway quale risposta concertata dell'Unione alle sfide globali; è del parere che, in tempi di nuove sfide geostrategiche, gli attori della politica estera e di sicurezza e della cooperazione allo sviluppo dell'Unione debbano coordinarsi meglio al fine di accrescere la presenza e la visibilità dell'UE a livello mondiale mediante investimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali che creino valore nazionale nei paesi partner grazie alla cooperazione con il settore privato e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo, in linea con gli OSS;
58. ricorda che le crisi globali hanno generato e accresciuto le disuguaglianze sia all'interno dei paesi che tra di essi, compromettendo la coesione sociale e, in tale contesto, si compiace dello sviluppo di un indicatore delle disuguaglianze (indicatore I) per creare un solido sistema di comunicazione e analisi comparativa sul contributo di tutti gli interventi per la riduzione delle disuguaglianze;
59. ribadisce le raccomandazioni rivolte alla Commissione dalla Corte:
 - a) verificare che i saldi contabili dei FES chiusi siano liquidati tempestivamente;
 - b) verificare che i prefinanziamenti e le fatture siano liquidati tempestivamente nei conti annuali;
 - c) adottare misure per migliorare i sistemi di controllo delle delegazioni dell'UE per la liquidazione dei prefinanziamenti;
 - d) ribadire l'obbligo di rispettare le norme in materia di IVA e di procedere a controlli adeguati;
 - e) rafforzare i controlli ex ante prima di accettare le spese;
 - f) migliorare la metodologia relativa al TER e verificarne la corretta applicazione.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Commissioner Urpilainen
DG INTPA

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

25.1.2024

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022 (2023/2183(DEC))

Relatore per parere: Antoni Comín i Oliveres

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che l'esecuzione dei Fondi europei di sviluppo (FES) concerne i paesi che si trovano ad affrontare gli effetti aggravanti dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'insicurezza alimentare e che risentono delle conseguenze della pandemia di COVID-19, della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia in Ucraina, nonché dell'aumento del debito e delle crisi e dei conflitti nuovi e dimenticati che generano crescenti disuguaglianze e povertà; insiste, pertanto, sul fatto che i restanti progetti a titolo dei FES dovrebbero concentrarsi sull'avanzamento dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ribadisce che la sicurezza, partenariati reciprocamente vantaggiosi e la cooperazione internazionale sono condizioni fondamentali affinché il mondo compia progressi sugli OSS verso il 2030 e oltre;
2. sottolinea il ruolo dei partner esecutivi locali e la necessità di garantire loro sostegno e sviluppo di capacità; osserva che, con la graduale eliminazione dei progetti del FES, dovrebbero essere mantenute le conoscenze tecniche locali in materia di gestione dei fondi dell'Unione, al fine di utilizzarle per progetti nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale; sottolinea che i progetti dell'UE dovrebbero essere soggetti a valutazione, monitoraggio e rendicontazione, al fine di determinarne l'efficacia ed evitare effetti negativi indesiderati;
3. chiede un maggiore coordinamento tra la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le delegazioni dell'UE per agevolare le discussioni e la cooperazione con gli pertinenti attori locali sul campo, al fine di individuare i progetti che meglio rispondono agli obiettivi di efficacia dello sviluppo;
4. osserva che gli attori locali non governativi sono partner che si trovano nella posizione ideale per fornire assistenza dell'UE alle persone in difficoltà, in particolare nelle zone

remote; sottolinea che un impegno rafforzato dell'UE con tali organizzazioni potrebbe accelerare l'efficienza della cooperazione allo sviluppo;

5. plaude alla decisione del Consiglio⁶ che prevede lo stanziamento di 600 milioni di EUR provenienti dai fondi disimpegnati da progetti a titolo del 10° e dell'11° FES al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi ACP a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia; incoraggia gli Stati membri a seguire lo stesso approccio, vale a dire a ridestinare gli importi disimpegnati provenienti dal FES per far fronte alle necessità più urgenti dei paesi ACP; insiste sul fatto che, alla luce della situazione eccezionalmente drammatica della sicurezza alimentare nei paesi ACP, tali fondi debbano essere integrati da misure adeguate volte a rafforzare gli agricoltori su piccola scala nonché a sostenere le pratiche agroecologiche e i metodi di pesca sostenibili, in quanto accrescono la produttività locale e la sicurezza alimentare e consentono la sovranità alimentare delle comunità locali, rendendole meno dipendenti dalle fluttuazioni del mercato alimentare e agricolo globale; sottolinea che il sostegno ai pasti scolastici può costituire uno strumento essenziale per far fronte all'insicurezza alimentare;
6. riconosce il lavoro svolto dalla Commissione per garantire la corretta esecuzione dei FES e osserva che la Corte dei conti ritiene che i conti dei FES per il 2022 siano stati gestiti conformemente alle norme applicabili; osserva che la Corte dei conti e la Commissione europea (DG INTPA) utilizzano metodologie distinte per stimare il tasso di errore e che, secondo la Corte, il livello di errore per le operazioni di pagamento dei FES è stimato al 7,1 %, di cui circa la metà è dovuta alle liquidazioni in eccesso (vale a dire, laddove le spese non sostenute sono incluse nei conti); rileva altresì che il livello di errore nelle operazioni, stimato dalla Corte dei conti, è aumentato dal 4,6 % al 7,1 % tra il 2021 e il 2022; sottolinea che la metodologia della Commissione riflette una capacità correttiva successiva all'attuazione di tutti i controlli ex ante ed ex post;
7. evidenzia che la legittimità e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo dell'UE si fondano sulla corretta attuazione delle attività e sul loro adeguato finanziamento; invita la Commissione a migliorare ulteriormente i controlli onde ridurre il numero di errori operativi e ad attuare appieno le raccomandazioni della Corte dei conti, in particolare al fine di evitare errori relativi alle liquidazioni in eccesso; accoglie con favore, a tale riguardo, il fatto che la DG INTPA abbia dichiarato di voler procedere a una revisione della sua strategia di controllo e al rafforzamento dei sistemi di controllo interno delle delegazioni dell'UE.

⁶ Decisione del Consiglio UE 2022/1223.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	24.1.2024
Esito della votazione finale	+: 18 -: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Hildegard Bentele, Stéphane Bijoux, Dominique Bilde, Mercedes Bresso, Catherine Chabaud, Christophe Clergeau, Antoni Comín i Oliveres, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Eleni Stavrou, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Carlos Zorrinho
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Riho Terras

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

18	+
ECR	Beata Kempa
NI	Antoni Comín i Oliveres
PPE	Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Eleni Stavrou, Riho Terras
Renew	Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud
S&D	Mercedes Bresso, Christophe Clergeau, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Carlos Zorrinho
The Left	Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt

2	-
ID	Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

1	0
ID	Alessandra Basso

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	4.3.2024
Esito della votazione finale	+: 16 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Ilana Cicurel, Carlos Coelho, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, François Thiollet
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Dominique Bilde, Katalin Cseh, Hannes Heide, Sabrina Pignedoli, Wolfram Pirchner
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Bas Eickhout, César Luena

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

16	+
NI	Sabrina Pignedoli
PPE	Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Wolfram Pirchner, Petri Sarvamaa
Renew	Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Katalin Cseh
S&D	Isabel García Muñoz, Hannes Heide, César Luena
Verts/ALE	Bas Eickhout, Daniel Freund, François Thiollet

2	-
ID	Dominique Bilde, Joachim Kuhs

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti